MISURE URGENTI PER LA RIDUZIONE DEL COSTO DELL'ENERGIA ELETTRICA E DEL GAS IN FAVORE DELLE FAMIGLIE E DELLE IMPRESE, PER LA COMPETITIVITA' DELLE IMPRESE E PER LA DECARBONIZZAZIONE DELLE INDUSTRIE

Art. 5-bis

Misure in materia di phase-out dal carbone

Entro il 31 dicembre 2038 cessa l'operativita' delle centrali a carbone in esercizio per la produzione di energia elettrica. Ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 7, del regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, la disposizione di cui al primo periodo del presente comma e' oggetto della relazione intermedia nazionale integrata sull'energia e il clima di cui all'articolo 17 del medesimo regolamento.

Versione in vigore dal 19 aprile 2026, tuttora in vigore · versione 1

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Misure urgenti per la riduzione del costo dell'energia elettrica e del gas in favore delle famiglie e delle imprese, per la competitivita' delle imprese e per la decarbonizzazione delle industrie
Estremi	Decreto-legge 20 febbraio 2026, n. 21
Capo	I — Misure urgenti in materia di energia elettrica
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 20 febbraio 2026

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 23 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/misure-urgenti-per-la-riduzione-del-costo-dell-energia-elettrica-e/art-5-bis-misure-in-materia-di-phase-out-dal-carbone

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it